

Decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 19 ottobre 2001, n. 377 (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001)

Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate tra i segni ((...)).

Art. 1.

Modifiche alla legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive modificazioni

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate ((anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni)) per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di ((manifestazioni sportive)), o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono ((manifestazioni sportive)) specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle ((manifestazioni)) medesime.

2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere, ((tenendo conto dell'attivita' lavorativa dell'invitato)), di comparire personalmente una o piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le ((manifestazioni)) per le quali opera il divieto di cui al comma 1.";

b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 e' inserito il seguente:

"2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.";

c) i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

"3. ((La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta', competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura)). Il pubblico ministero, ((se ritiene che sussistano i)) presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero ((con decreto motivato)) non avanza la richiesta

di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con ((la reclusione)) da tre a diciotto mesi ((o con la multa fino a lire tre milioni)). Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 e' consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice.

7. (soppresso)";

d) ((dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:))

"Art. 6-bis (Lancio di materiale pericoloso, scavalco e invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche) - ((1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni)).

2. ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, e' punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.))");

e) al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole: "arresto in flagranza" sono inserite le seguenti: "o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter.";

f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. ((Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nell'ipotesi in cui gia' non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale));

1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche per il contravventore al divieto di cui all'articolo 6, comma 1.

1-quater. (soppresso);

g) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

"Art. 8-bis (Casi di giudizio direttissimo). - 1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Art. 8-ter (Trasferte). - 1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di ((manifestazioni sportive)) durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.".

1-bis. ((Nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovunque ricorrano, le parole: "competizioni agonistiche" sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive"))).

Art. 2.
Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive
modificazioni

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena e' aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di ((manifestazioni sportive)).

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.